

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e gli investiti hanno diritto soltanto al rimborso delle spese nell'esercizio del loro mandato.

Art. 27) - La quota di ammissione, la quota annuale e gli eventuali contributi associativi vengono determinati nell'importo ogni anno dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere, su richiesta dell'interessato, una dilazione e rateazione di quanto dovuto, ma non oltre la fine dell'anno in corso.

BILANCIO ECONOMICO

Art. 28) - Bilancio.

A cura del Presidente e della Direzione dell'Associazione sarà predisposto il bilancio consuntivo e preventivo con la relativa relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno di competenza.

Entro il 15 marzo di ogni anno, tali elaborati dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione per la discussione ed approvazione.

Il bilancio ed i documenti annessi debitamente approvati dal Consiglio, saranno firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario.

Entro il 30 marzo il Presidente dovrà trasmettere il rendiconto economico ed i documenti annessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29) - Regolamento interno.

Per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto e per la regolamentazione della vita dell'Associazione, sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 30) - Spetta all'assemblea generale straordinaria con i voti di due terzi dei partecipanti, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina di un collegio di tre liquidatori.

Spetta inoltre alla stessa determinare, contemporaneamente allo scioglimento, la destinazione del fondo cassa e del patrimonio dell'Associazione.

Detto patrimonio dovrà essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo previsto dalla legge.

Art. 31) - Per quanto non previsto e stabilito nel presente statuto, si rimanda alla legge in vigore.

Art. 32) - Norma transitoria.

Gli organi sociali previsti dal precedente Statuto rimangono in carica fino all'Assemblea che nomina i nuovi organi. Da tale assemblea decorreranno i termini di rielezione eventuale a due mandati consecutivi di quattro anni.

Visto per l'inserzione.

Biella, li 17 marzo 2005.

In originale firmato:

Prina Cerai Franco

Roberto Broglia Notaio.